

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141
Palermo tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLCCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA

Nell'interesse di **SELENE AZZOLINA**, nata a Erice (TP) il 26.07.1985, (c.f.: ZZLSLN85LN66D423B) residente in Trapani, nella via Alcamo n. 23, e **MARIANNA TODARO**, nata a Mistretta (ME) il 29.04.1076, (c.f.: TDRMNN76D69F251M) e residente in Mistretta (ME) nella via Nino Bixio n. 39, rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto cui è legato informaticamente, dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F. DSLCCU68E50G273Y- pec lucia.disalvo@legalmail.it) e dall'Avv. Giuseppe Varisco (C.F. VRSGPP77D03G273W) e dall'Avv. Fabrizio Bellavista (C.F. BLLFRZ72B03G273A), con elezione di domicilio fisico in Palermo nella via Notarbartolo n.5 presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Salvo, la quale indica come numero di fax ai fini dell'art. 136 cpa 0917304196

CONTRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it tratto da **REGINDE**;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC pec@cert.unipa.it tratto dal registro IPA;

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado, in persona del Legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villa-reale n. 6, e digitalmente ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it tratto da RE-GINDE;

COMMISSIONE GIUDICATRICE nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università di Palermo in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC pec@cert.unipa.it tratto dal registro IPA;

E NEI CONFRONTI DI

ANTONELLA CASTIGLIA, residente in C/da Tortorello, SNC Castelbuono(Pa) 90013

MARIAENZA PRESTIANNI, residente in C/da Vinzeria, SNC Castelbuono (Pa) 90013

GIUSEPPINA PRESTIANNI, residente in C/da Vinzeria, SNC Castelbuono (Pa) 90013

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Degli esiti delle prove preselettive, svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data 10.07.2023 relativi alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui ha individuato le odierne ricorrenti come non ammesse a partecipare alle prove scritte;

del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data 11.07.2023 nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui alle odierne ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 inferiore a quello minimo (23,50) necessario per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento con cui l'Università ha respinto la richiesta di riesame e riammissione alle prove scritte dei candidati che avevano contrassegnato, per il quesito *“Indicare quale affermazione sull'ordinamento scolastico italiano è errata”*, la risposta *“istruzione obbligatoria ha la durata di*

dieci anni a sei da sedici anni”, come meglio di seguito si dirà, contenuto nel verbale della seduta del 18.07.2023, nonché il provvedimento comunque denominato, ove adottato, di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente Azzolina in data 20.07.2023 di cui si sconosce allo stato il contenuto ove l’Università non avesse accolto neppure il reclamo riguardante il quesito *“Il rappresentante più noto della scuola positivista è”* come meglio si chiarirà;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e conseguente

NONCHÉ PER L’AMMISSIONE CON RISERVA

delle ricorrenti a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il giorno 26.07.2023 ore 8,30 (sessione unica) pubblicato in data 20.07.2023;

FATTO

Con bando ritualmente pubblicato, l’Università degli studi di Palermo (d’ora in poi semplicemente UNIPA o Università) ha indetto la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023, anche per la scuola secondaria di secondo grado.

Il prefato bando, all’art. 6 prevedeva lo svolgimento di prove preselettive, in data 7 luglio 2023 per la scuola secondaria di secondo grado, sancendo che *“il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”* ... *“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta*

corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”.

Le odierne ricorrenti presentavano domanda di partecipazione alla procedura avendone tutti i requisiti e venivano ammesse a partecipare al test preselettivo. Senonchè, a seguito della pubblicazione degli esiti del test preselettivo sostenuto, avvenuta in data 10.07.2023 sul sito istituzionale <http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>, apprendevano che *“Superano la prova tutti coloro che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 23,5”* e dunque di non essere stati ammesse in ragione del punteggio conseguito.

A seguito dell’accesso agli atti, consentito in data 11.07.2023, le ricorrenti apprendeva, allora, di avere conseguito il punteggio di soli 23 punti, ritenuto non utile per l’ammissione in ragione anche delle risposte date ai seguenti quesiti:

“Indicare quale affermazione sull’ordinamento scolastico italiano è errata.”

Opzioni risposta

-L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.

-La scuola primaria, della durata di cinque anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano compiuto sei anni.

-Il primo ciclo di istruzione, obbligatorio, ha la durata complessiva di otto anni.

-Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore.

-La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.

Secondo la Commissione nominata da UNIPA l’unica risposta esatta avrebbe dovuto essere *“Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore”.*

Tuttavia, anche la risposta contrassegnata dalle ricorrenti “*L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.*” è indubitabilmente una “affermazione errata” e quindi risposta al quesito egualmente corretta ai fini dell’attribuzione di punteggio.

In proposito l’UNIPA non ha accolto le richieste di rivalutazione e ammissione presentate anche dalle ricorrenti, secondo la motivazione di cui alla seduta del 18 luglio 2023, con la illegittima ed erronea affermazione che si tratterebbe di un mero refuso facilmente individuabile e non incidente sul profilo sostanziale della risposta!

In tal modo tuttavia non smentendo che il test somministrato contenesse un errore e che dunque a fronte di una domanda che chiedeva di individuare una “affermazione errata” il quesito in questione ne contenesse due del pari errate! Analogamente per il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinate le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso.*

-*Kurt Lewin.*

-*Cesare Beccaria.*

-*Talcott Parson.*

-*Emile Durkheim.*

Secondo la Commissione di UNIPA l’unica risposta corretta sarebbe “*Cesare Lombroso*”, tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato il francese “*Emile Durkheim*”, dotato di maggiore fama rispetto a Lombroso a livello europeo e tenuto conto dell’ambito ristretto (forense) in cui il Lombroso ha sviluppato la propria tesi.

Di conseguenza anche la risposta data dalle ricorrenti “*Emile Durkheim*” risulta esatta (ben vero addirittura l’unica esatta come da perizia in atti) e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio.

Pertanto, atteso che UNIPA aveva già ritenuto di non accogliere le richieste di revisione del punteggio e di riammissione per il quesito “*Indicare quale affermazione sull’ordinamento scolastico italiano è errata*”, con la erronea motivazione qui censurata, la ricorrente Azzolina richiedeva altresì il riesame del punteggio conseguito alla prova preselettiva e la ammissione, quanto meno in prima battuta con riserva, **alle prove scritte indette per il prossimo 26.07.2023 ore 8,30**, con riferimento all’ultimo quesito indicato.

Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo e approssimandosi oramai il momento delle predette prove scritte, le ricorrenti si vedono costrette a proporre il presente gravame con richiesta di provvedimento monocratico.

In particolare, la ricorrente Azzolina (codice C.A. B.N. 0000216 e questionario 0002566) ha conseguito solo 23 punti (domanda 24 “ordinamento” risposta B erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione; domanda 55 “esponente positivismo” risposta A erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione) mentre la ricorrente Todaro (codice C.A. B.N. 0003087 e questionario 0000583) ha conseguito solo 23 punti (domanda 52 “ordinamento” risposta E erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione; domanda 59 “esponente positivismo” risposta B erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione), a fronte di un punteggio minimo utile pari a punti 23,50 e conseguentemente non sono state inserite nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta (pubblicato sul sito istituzionale in data 10.07.23).

Con l’attribuzione della votazione per le due domande sopra precisate ($0,50 \times 2 = 1 + 23 = 24$) il punteggio alle stesse correttamente spettante ammonterebbe a **24** con superamento della soglia prevista (23,50) anche nel caso in cui venisse ritenuta condivisibile la censura anche per una sola delle due.

Il mancato superamento della prova, come sopra cennato è, però, dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dalle ricorrenti ai predetti due

quesiti in relazione ai quali sono state fornite nel test somministrato almeno due opzioni di risposte corrette, quanto meno per ambiguità e/o cattiva formulazione.

Donde il presente ricorso affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROEDURE PUBBLICHE E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova preselettiva, alle ricorrenti è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Detta prova, occorre ribadirlo, è stata -ai sensi del bando- esclusivamente finalizzata alla ammissione allo svolgimento della prova scritta per quei concorrenti in possesso dei medesimi requisiti delle ricorrenti, unitamente ai concorrenti esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, essendo precisato all'art. 6 che “ *il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso*”.

Lo stesso art. 6 del bando precisa che “*“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti*”.

Essendo stata individuata la soglia di superamento della predetta prova selettiva nel punteggio pari o superiore a 23,50 è di tutta evidenza che ove si fosse proceduto alla corretta valutazione delle risposte date dalle ricorrenti, le stesse avrebbero superato o quanto meno raggiunto la soglia prevista e sarebbe risultate ammesse a sostenere la prova scritta nel rispetto della *par condicio* con gli altri candidati.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla prefata prova scritta sono dipesi, invero, dalla non corretta valutazione delle risposte ai due quesiti sopra richiamati.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalle ricorrenti a tali quesiti, le stesse avrebbero conseguito un punteggio utile al superamento della prova preselettiva e l'ammissione alla prova scritta.

Invero, è fin troppo noto che nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere dotate di univocità, sicchè non possa risultare corretta altra risposta.

Così la giurisprudenza ha avuto modo di insegnare che *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova ... sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta uni-*

voca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145 e vedi anche CdS 973/214).

A partire da siffatte coordinate “E’ illegittimo l’operato dell’Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5.01.2021 n. 158; sez. V, 17.06.2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

“In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).

Ebbene nel frangente, con riferimento ai quesiti di seguito precisati la risposta fornita dalle ricorrenti non può ritenersi erronea in quanto le relative “domande”, proprio per le loro caratteristiche intrinseche non univoche e ambigue siccome coniugate anche alle risposte predefinite, veicolano due risposte esatte della quali una attinta dalle odierne ricorrenti.

Pertanto deve essere annullata la valutazione negativa fatta delle risposte rassegnate dalle ricorrenti ai fini del punteggio da attribuire al test e assegnare il punteggio previsto alle risposte corrette date.

Ma venendo alla disamina dei singoli quesiti in contestazione si rappresenta quanto segue.

Il test preselettivo somministrato alle odierne ricorrenti presentava ben due domande non rispondenti al cogente paradigma individuato dalla giurisprudenza ed in particolare:

il quesito così formulato: *“Indicare quale affermazione sull’ordinamento scolastico italiano è errata”* recava le seguenti risposte:

“-L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.

-La scuola primaria, della durata di cinque anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano compiuto sei anni.

-Il primo ciclo di istruzione, obbligatorio, ha la durata complessiva di otto anni.

-Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore.

-La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.”

Secondo la Commissione nominata da UNIPA l’unica risposta esatta avrebbe dovuto essere *“Si struttura in tre cicli di studio: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria superiore”*.

Tuttavia, anche la risposta contrassegnata dalle ricorrenti *“L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.”* è indubitabilmente una *“affermazione errata”* e quindi risposta al quesito egualmente corretta ai fini dell’attribuzione di punteggio. (nel questionario della ricorrente Azzolina contraddistinto con il codice 0002566, la domanda *“ordinamento”* risultava la

n. 24 e la risposta contrassegnata la lettera B; mentre nel questionario della ricorrente Todaro contraddistinto con il codice 0000583 la domanda contrassegnata con la lettera E).

E ciò vieppiù ove si tenga conto, che secondo le stesse previsioni del bando, il test in questione era dichiaratamente volto anche *“a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso”* delle competenze specifiche di cui all’art. 6 punto 2 del bando in questione, tanto che *“Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.”*

Invero tale ultima risposta (*“L’istruzione obbligatoria ha la durata di dieci anni a sei da sedici anni.”*) presenta un errore di composizione del testo determinato dall’inversione delle preposizioni "a" e "da" che, così come posizionate, non collegano correttamente i due elementi della frase a cui dovrebbero riferirsi, non conferendole senso compiuto tanto da risultare *“affermazione errata”*.

In proposito l’UNIPA, come esposto in punto di fatto, non ha ritenuto di accogliere la richieste di rivalutazione di siffatta risposta con la illegittima ed erronea affermazione che l’errore è presente ma si tratterebbe di un mero refuso facilmente individuabile e non inficiante l’aspetto sostanziale! Dimenticando però che l’aspetto sostanziale avrebbe potuto anche riferirsi alla conoscenza linguistica!

In tal modo tuttavia confermando che il test somministrato contiene un errore e che dunque a fronte di una domanda che chiedeva di individuare una *“affermazione errata”* il quesito in questione ne contenesse due del pari errate!

E dunque anche la risposta data dalle ricorrenti avrebbe dovuto essere considerata esatta in relazione alla formulazione del quesito che non consentiva di comprendere se la *“esattezza”* fosse da riferire o meno alla lingua italiana!

Come si legge anche nella perizia in atti e sancito dalla citata giurisprudenza, la formulazione dei quesiti e delle relative opzioni di risposta deve essere rigorosamente oggettiva e non può restare affidata ad un “*lapsus calami*” più o meno riconoscibile!

Donde la illegittimità della motivazione addotta da UNIPA con riferimento alle contestazioni mosse in merito al predetto quesito e la conseguente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di 0,50 in aggiunta per le ricorrenti! (23 già conseguiti + 0,50 = 23,50 e dunque ammissione alle prove scritte!)

Analogamente per il quesito “*Il rappresentante più noto della scuola positivista è*” cui venivano abbinate le seguenti opzioni di risposta

“-*Cesare Lombroso.*

-*Kurt Lewin.*

-*Cesare Beccaria.*

-*Talcott Parson.*

-*Emile Durkheim.*

Secondo la Commissione di UNIPA l'unica risposta corretta sarebbe “*Cesare Lombroso*”, tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato essenzialmente il francese “*Emile Durkheim*”, dotato peraltro di maggiore fama rispetto a Lombroso il cui ambito teorico risulta peraltro limitato alla scienza forense.

Di conseguenza anche la risposta data dalle ricorrenti “*Emile Durkheim*”(recte solo!!!) risulta esatta e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. (nel questionario della ricorrente Azzolina contraddistinto con il codice 0002566 la domanda recava il n. 55 e la risposta contrassegnata A, mentre nel questionario della ricorrente Todaro contraddistinto dal codice la domanda recava n. 59 e la risposta contrassegnata B).

L'enciclopedia Treccani cita, infatti, "*Emile Durkheim*" quale maggior esponente in Francia dopo Comte, fondatore del positivismo, e indica come più noto esponente italiano R. Ardigò. Citando, invece, Lombroso esclusivamente come esponente della scuola positiva del diritto penale.(<https://www.treccani.it/enciclopedia/positivismo>), tanto che i maggiori esponenti del Positivismo vengono indicati nei francesi A. Quetelet, A. Comte ed E. Durkheim e gli inglesi J. S. Mill.

Pertanto risulta evidente che la domanda in questione, non contenendo alcuna specificazione geografica o di altra natura, presentava due risposte esatte o forse meglio l'unica risposta esatta avrebbe dovuto essere ritenuta quella data dalle ricorrenti ovvero che Durkheim fosse il più noto positivista tra quelli segnati nelle risposte!

In ogni caso avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio di 0,50 alle odierni ricorrenti! (punteggio di partenza 23 +0,50 per la domanda ordinamento +0,50 per la domanda esponente positivismo= 24!)

Donde la denunciata patente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per i due quesiti predetti atteso che le stesse hanno contrassegnato risposte del pari corrette.

Se dunque, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta "*certezza ed univocità della soluzione*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591), atteso che la scrematura dei partecipanti deve sempre individuare i capaci e i meritevoli, attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto, non v'è chi non veda la illegittimità di quanto occorso e la ingiustizia della non ammissione delle ricorrenti, le quali invece ove si fosse correttamente valutata la preparazione dimostrata, avrebbero conseguito l'ammissione alle prove scritte superando la prova preselettiva.

Con riferimento ai sopra indicati quesiti è evidente, anche in ragione della perizia in atti, che la Commissione ha formulato quesiti ambigui e/o comunque ancipiti (ovvero con doppia soluzione) in relazione ai quali, in ogni caso le risposte date dalle ricorrenti risultano corrette e atte a dimostrare che le candidate hanno svolto un corretto percorso logico/interpretativo utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del concorso, pervenendo a risposte in ogni caso “esatte”.

Di tal chè ha errato la commissione a considerarle inesatte e a non assegnare il relativo punteggio pari 1,00 (0,50 per le due risposte) mentre avrebbe dovuto considerarle risposte esatte: di conseguenza al punteggio pari a 23 conseguito dalle ricorrenti devono essere aggiunti i punteggi per le due risposte esatte (pari $0,50 \times 2 = 1,00$) = 24 con conseguente superamento della prova preselettiva ed ammissione alla prova scritta. Invero, risulta dunque evidente che nel test somministrato manca quella univocità e certezza, individuate dalla giurisprudenza quali fondamenti della tipologia di selezione prescelta dall'amministrazione. Sul punto, si ribadisce, *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

La giurisprudenza del resto ha sempre chiarito che del pari risulta viziata la determinazione in relazione al quesito la cui risposta considerata esatta dalla

commissione, si rivela –invece- corretta solo in parte rispetto al quesito, specie laddove il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). E ciò, come dimostrato sopra è quanto occorso nel caso di specie con riferimento ai due quesiti contestati.

Invero, come già ricordato, la legittima somministrazione di quesiti a risposta multipla riposa sulla necessità che gli stessi debbano presentare un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati, individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti nell'art. 97 della Costituzione. (Cfr. TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22). E tale insegnamento da solo vale a smentire l'errato assunto di UNIPA laddove pretende di addossare ai candidati la individuazione di un errore non inteso quale distrattore ma ben vero quale vero e proprio riconosciuto errore di carattere materiale nella opzione di risposta, idoneo a confondere i candidati, quale per esempio, quello occorso per il quesito dell'Ordinamento scolastico come sopra rassegnato.

Ne segue che in ragione delle risposte comunque corrette date dalle ricorrenti, alla stesse, per i suddetti quesiti avrebbero dovuto essere assegnati i relativi punteggi (come detto pari a 0,50 per ciascuna) con conseguente superamento della prova preselettiva.

Donde la fondatezza del presente gravame anche sotto il profilo del superamento della prova di resistenza, atteso che anche con il punteggio di una sola delle domande contestate le stesse risulterebbero ammesse.

ISTANZA CAUTELARE

In disparte quanto già rappresentato in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* a supporto della pretesa azionata, deve altresì sottolinearsi la evidente ricorrenza del *periculum in mora*.

Ed invero essendo già state calendarizzate le prove scritte per il **prossimo 26 luglio 2023 ore 8,30 in sessione unica** è di tutta evidenza che la mancata ammissione con riserva delle ricorrenti le priverebbe della possibilità di partecipare al concorso in piena parità con gli altri concorrenti e che dunque in difetto di una decisione cautelare in ogni caso il provvedimento di esclusione determinerebbe l'effetto irreparabile di privarle della partecipazione contestuale alla prova in questione.

Peraltro, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, la partecipazione delle ricorrenti con riserva alla prova scritta consentirebbe il mantenimento della *res adhuc integra* senza alcun aggravio e/o ritardo per l'intera procedura, evitando peraltro che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino posizioni differenziate e confliggenti allo stato non ancora determinatesi o comunque evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione di essere ammesse a partecipare al concorso e sostenere le relative prove alle medesime condizioni di tutti gli altri partecipanti.

RICHIESTA PROVVEDIMENTO EX ART. 56 CPA

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente la sussistenza di motivate esigenze di estrema gravità ed urgenza che, per di più, non consentono neppure la dilazione fino alla data della fissazione ordinaria della udienza camerale per la trattazione collegiale della presente istanza quando già il provvedimento impugnato avrebbe sostanzialmente prodotto per intero i propri effetti lesivi impedendo la partecipazione alla prova scritta che si terrà per tutti i partecipanti al concorso in sessione unica il **prossimo 26 luglio 2023**.

In relazione a siffatte motivate esigenze si chiede, dunque, di voler disporre di misure cautelari provvisorie, anche in assenza di contraddittorio;

Per questi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti nonché di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E CODESTO ECC.MO TAR

Ciascuno per quanto di competenza

In via preliminare, accogliere la richiesta di adozione della misura cautelare provvisoria della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato da concedersi dall'Ecc.mo Presidente ex art. 56 C.P.A. nella ritenuta concorrenza dei presupposti di legge per l'effetto ammettendo con riserva le odierne ricorrenti alla partecipazione alla prova scritta fissata per **il giorno 26 luglio 2023 ore 8,30** (sessione unica);

in ogni caso, in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati confermando l'ammissione con riserva delle ricorrenti alle prove scritte predette ovvero in ogni caso, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati imponendo all'amministrazione di sospendere le procedure concorsuali e riesaminare il proprio operato alla luce dei motivi di ricorso;

nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate confermando l'ammissione delle ricorrenti alla procedura concorsuale sopra indicata;

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento ai suddetti quesiti.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Palermo 24.07.2023

Avv. Giuseppe Varisco

Avv. Fabrizio Bellavista

Avv. Lucia Di Salvo

La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo quale procuratore costituito nell'interesse di Azzolina e Todaro dichiara e attesta ad ogni fine di legge che la presente copia informatica del ricorso introduttivo del giudizio recante RG n. 1124/23 pendente innanzi al TAR PA Sez. II è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico del predetto giudizio RG n. 1124/23/II dal quale è tratta